

CLASSIFICAZIONE

ART. 10 CEDU - LIBERTA' DI ESPRESSIONE- BILANCIAMENTO CON LA LIBERTA' DI RELIGIONE - SPROPORZIONE DELLA PENA DETENTIVA.

PRONUNCIA SEGNALATA

CORTE EDU, Quinta Sezione, *Bouton c. Francia* del 13 ottobre 2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CONVENZIONE EDU, ART. 10 e ART. 9.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Handzhiyski c. Bulgaria, 6 aprile 2021; *Selahattin Demirtaş c. Turchia*, Grande camera, 22 dicembre 2020; *Ibrahimov et Mammadov c. Azerbaïdjan*, 13 febbraio 2020; *Mătăsaru c. Moldavia*, 15 gennaio 2019; *Mariya Alekhina e altri c. Russia*, 17 Luglio 2018; *Gough c. Regno Unito*, 28 Ottobre 2014; *Müller e altri c. Svizzera*, 24 maggio 1988.

ABSTRACT

*La Corte europea ha ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero può essere limitata solamente (a) sulla base di una **legge che abbia le caratteristiche di prevedibilità elaborate in relazione all'art. 7**, (b) abbia uno **scopo legittimo**, (c) sia **necessaria in una società democratica**.*

Ha altresì affermato:

*- che il pensiero può essere espresso non solo con le parole, ma anche attraverso **comportamenti**;*

*- che la "necessità dell'ingerenza in una società democratica" deve essere valutata **bilanciando tutti i diritti fondamentali**, eventualmente compromessi dalla manifestazione del pensiero;*

*- che **la sanzione penale rappresenta la massima ingerenza** nei confronti della libertà di espressione*

*Nel caso in esame, la **sanzione (un mese di reclusione)** inflitta **per la condotta di esibizione del seno in una chiesa, funzionale a contestare l'ideologia antiabortista della Chiesa cattolica**, era stata **determinata senza bilanciare il diritto alla "libertà di religione" con il diritto alla "libera manifestazione del pensiero"** ed era sproporzionata.*

La Corte, pertanto, ha ritenuto che l'ingerenza dello Stato nel diritto alla libertà di manifestazione del pensiero non si configurasse, nel caso di specie, come "necessaria in una società democratica".

IL CASO

L'esposizione del seno in un luogo di culto, diretta a contrastare la posizione antiabortista della Chiesa cattolica.

La ricorrente, aderente ad un movimento internazionale di difesa dei diritti delle donne (FEMEN), manifestava a seno nudo e con le mani giunte, simulando un atto di preghiera, all'interno della Chiesa della Maddalena a Parigi.

La sua esibizione non era avvenuta durante la celebrazione di una messa, era stata breve e l'attivista al termine aveva lasciato la chiesa su richiesta del direttore del Coro.

La protesta aveva avuto una copertura mediatica, data dalla presenza di una decina di giornalisti.

L'obiettivo del gesto era quello di criticare la posizione assunta dalla Chiesa cattolica sulla interruzione volontaria di gravidanza.

La ricorrente, condannata con sentenza irrevocabile alla pena di un mese di reclusione in relazione al reato di "esibizione sessuale", ha proposto ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione dell'art. 10 della Convenzione, evidenziando che la condanna costituiva un'ingerenza sulla sua libertà di manifestazione del pensiero non prevista dalla legge, non necessaria in una società democratica esproporzionata.

L'azione incriminata, secondo l'impostazione della ricorrente, era diretta a contestare la posizione della Chiesa cattolica sull'aborto e si inseriva nell'ambito di un dibattito pubblico sulla posizione delle donne nella società.

LA DECISIONE

I PRINCIPI AFFERMATI.

La Corte EDU ha affermato la **necessità che l'ingerenza nei confronti del diritto alla libertà di esprimere le proprie opinioni preveda il bilanciamento con i diritti fondamentali coinvolti dalla manifestazione del pensiero.**

La Corte europea ha ribadito:

- che **le opinioni possono essere espresse non solo con le parole, ma anche attraverso comportamenti** e che la nudità esposta in pubblico può essere considerata una modalità di espressione.
- che le ingerenze alla libertà di espressione, diritto tutelato dall'art. 10 della Convenzione sono giustificate (a) se previste dalla legge (che deve avere i requisiti di conoscibilità e prevedibilità stabiliti dall'art. 7 della Convenzione), (b) se perseguono uno scopo legittimo e (c) se sono necessarie in una società democratica;

- che **la natura e la gravità delle sanzioni inflitte sono fattori da prendere in considerazione quando si misura la proporzionalità dell'ingerenza;**
- che l'inflizione di una condanna penale costituisce una delle forme più gravi di ingerenza nel diritto alla libertà di espressione (v., tra l'altro, Reichman c. Francia, n. 50147/11, § 73, 12 luglio 2016, Lacroix contro Francia, n. 41519/12, § 50, 7 settembre 2017, e Head c. Francia, n. 59636/16, § 68, 26 marzo 2020).

L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI AL CASO

La Corte europea ha rilevato che la norma del codice penale francese che sanziona gli atti di esibizione sessuale ha le **caratteristiche idonee a garantire la prevedibilità** della sanzione e, dunque, sotto questo profilo, può ritenersi che l'ingerenza fosse "prevista dalla legge".

Inoltre, era **identificabile uno scopo legittimo** dell'ingerenza, ovvero quello di proteggere la libertà di religione.

La **criticità della condanna** è stata identificata nel mancato rispetto del requisito della **necessità dell'ingerenza** in una società democratica e, segnatamente, nella sua intensità, con specifico riguardo alla **proporzione** della sanzione.

Nel caso in esame, **l'esibizione del seno aveva lo scopo di veicolare un pensiero, ovvero l'opposizione alla posizione assunta dalla Chiesa cattolica in relazione all'aborto: dunque bisognava operare un bilanciamento tra la tutela della libertà di espressione tutelata dall'art. 10 e quella della libertà di religione tutelata dall'art. 9 della Convenzione.**

La Corte ha rilevato che la scelta del luogo della rappresentazione (una chiesa) e dei simboli relativi alla religione utilizzati per la messa in scena (la posizione davanti all'altare, le braccia incrociate, la figurazione di una preghiera, il velo sui capelli), rendevano **il comportamento contestato idoneo a ledere** non solo le convinzioni morali dei ministri del culto e dei presenti, ma anche le loro **credenze religiose**.

Tuttavia **i giudici nazionali non avevano investigato se tale comportamento fosse stato posto in essere proprio "al fine di" ledere la libertà di religione.**

Non era stato valutato quanto allegato dalla ricorrente circa la finalità dell'azione, dato che i giudici nazionali si erano limitati ad esaminare la questione della nudità del seno in un luogo di culto, senza prendere in considerazione, nell'equilibrio degli interessi in gioco, il significato attribuito dalla ricorrente al comportamento contestato.

I Tribunali nazionali avevano rifiutato di prendere in considerazione il significato delle iscrizioni sul petto e sulla schiena della ricorrente, che

recavano un messaggio femminista, evocativo del manifesto pro-aborto del 1971, noto come il "manifesto delle 343 troie".

In ultima analisi, **la condanna della ricorrente non aveva a che fare con la tutela della libertà di coscienza e religione, tutelata dall'art. 9 CEDU**; pertanto, la pena inflitta, ovvero un mese di reclusione (pur se sospesa), era sproporzionata, con violazione dell'art. 10 della Convenzione, in quanto l'ingerenza dello Stato attraverso la sanzione penale non si configurava come necessaria in una società democratica.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La Corte europea e la massima estensione della tutela della libertà di espressione.

La Corte europea dei diritti umani dimostra, ancora una volta, la massima attenzione verso la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, ribadendo i presupposti di legittimità relativi alle ingerenze statali che comprimono, o limitano, tale diritto (vale a dire, la presenza di norme chiare e prevedibili, funzionali a raggiungere uno scopo legittimo e "proporzionate").

La Corte insiste sul fatto che la proporzione dell'ingerenza deve essere valutata bilanciando accuratamente il diritto alla libertà di espressione con gli altri diritti fondamentali in ipotesi lesi dalla manifestazione del pensiero.

Nel caso in esame, vi è stato un difetto di bilanciamento tra il diritto alla libertà di religione ed il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con conseguente sproporzionata ingerenza nel primo diritto, rappresentata dall'inflizione di un mese di reclusione per l'ostensione del seno in luogo di culto, comportamento oggettivamente lesivo del diritto alla libertà di religione, ma soggettivamente diretto a contrastare l'ideologia cattolica antiabortista.

La Corte di Strasburgo ha ribadito nella decisione che, secondo la propria giurisprudenza, l'imposizione di una pena detentiva per un reato di espressione del pensiero in ambito politico potrebbe essere compatibile con la libertà di espressione garantita dall'articolo 10 della Convenzione solo in circostanze eccezionali, come, ad esempio, nel caso di discorsi di odio o di incitamento alla violenza.

Invece, l'unico obiettivo della ricorrente, che non era stata accusata di alcun comportamento offensivo o di odio, era stato quello di contribuire al dibattito pubblico sui diritti delle donne, senza odio o incitamento alla violenza.